



**Comune di Pisa**  
**AVVISO PUBBLICO**  
**PER L'ACCESSO AL CONFERIMENTO PROVVISORIO DI ALLOGGI ERP**  
**IN UTILIZZO AUTORIZZATO - ANNO 2022**

**IL DIRIGENTE**

**Viste:**

- la L. n 179/1992 sulle “*Norme per l’edilizia residenziale pubblica*”;
- la L.R n 77/1998 di “*Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 2/2019 “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica*” pubblicata in data 09 Gennaio 2019 che disciplina il nuovo assetto istituzionale e gestionale degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- la Legge Regionale n. 51/2020 “*Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019*”;
- la Legge Regionale n. 35/2022 “*Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l’attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della L.R. 2/2019*”;
- la Deliberazione n. 101 del 09/02/2022 della Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. Pisano con la quale sono stati approvati il regolamento di attuazione ed integrazione della legge Regione Toscana n. 2 del 02/01/2019 come modificata dalla legge regionale toscana n. 51 del 06/07/2020 e dalla legge regionale toscana n. 35 del 21/09/2021, lo schema di bando e lo schema di domanda di partecipazione a bando ERP;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.3.2022 avente ad oggetto “*Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Approvazione*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24.05.2022 avente ad oggetto “*Regolamento per la gestione dell’emergenza abitativa. Approvazione*”;

**RENDE NOTO**

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e per i successivi 12 mesi, i soggetti, in possesso dei requisiti e delle condizioni sotto elencate, possono presentare domanda per richiedere il conferimento in “utilizzo autorizzato” di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Le domande e gli aggiornamenti alle domande già trasmessi in base al Regolamento citato in premessa possono essere presentati durante tutto l’arco temporale dei 12 mesi di vigenza dell’avviso, fermo restando la permanenza dei requisiti ERP.

Ai sensi dell’art. 14 della L.R.Toscana 2/2019, l’utilizzo autorizzato è una modalità di conferimento provvisorio di un’unità abitativa del patrimonio di ERP, rivolto a nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l’accesso agli alloggi ERP che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo

**1. Destinatari**

Hanno accesso al conferimento in utilizzo autorizzato i nuclei familiari che siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso agli alloggi ERP (art. 8 L.R.Toscana) e che all’atto di presentazione della domanda necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante dalle seguenti cause:

- a) pubbliche calamità;

- b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza;
- c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come meglio definita al comma 3 art 14 L.R 2/2019;
- d) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;
- e) grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato;
- f) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- g) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- h) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua;
- i) presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello sociosanitario;
- j) soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare.

Nel caso previsto alle lett. c) e d) del comma che precede (sfratti ed espropriazione forzata), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo per le seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo che abbia comportato, o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche assistenziali.

## 2. Requisiti d'accesso

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 della LRT n2/2019, il nucleo familiare richiedente il conferimento in utilizzo autorizzato di alloggi ERP, come individuato dall'art.9, deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli alloggi ERP all'atto di pubblicazione del bando nonché al momento del conferimento provvisorio dell'alloggio.

A norma dell'Allegato A della L.R.Toscana n.2/2019 ss mm ii., la domanda è presentata al comune di residenza o al comune dove si svolge l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale, alla data di pubblicazione del presente bando e i requisiti di partecipazione sono i seguenti

- a)** cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri non aderenti all'Unione Europea hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia, ovvero se in possesso di:
  - permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
  - permesso di soggiorno con validità almeno biennale e svolgimento di regolare attività lavorativa;
  - possesso di un permesso di soggiorno per "asilo politico" e/o "protezione sussidiaria";
- b)** residenza anagrafica o sede attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel comune di Pisa al momento della pubblicazione del bando e al momento della verifica dei requisiti in sede di assegnazione per almeno cinque anni anche non continuativi;
- b-bis)** assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- c)** situazione economica equivalente "ISEE", in corso di validità e senza difformità, non superiore alla soglia di euro 16.500,00;
- d1)** assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle

esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Pisa; l'alloggio è inadeguato quando ricorre la situazione di sovraffollamento ai sensi dell'art. 12, comma 8 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia);

**d2)** assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati nel territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui ai alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente, in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

**e1)** valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro, tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima norma;

**e2)** non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

**e3)** non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

**f)** non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati da d2) ed e1);

**g)** assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

**h)** assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) ed f), della LRT 2/2019 e ss.mm.ii. salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

**i)** assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;

**I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla lettera a), b) e b-bis) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.**

I titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali su immobili, di valore catastale superiore al limite di euro 25.000,00 se in possesso dei requisiti, possono partecipare al bando di concorso, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione.

**I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti dal nucleo richiedente alla data di pubblicazione del bando nonché al momento del conferimento provvisorio dell'alloggio in utilizzo autorizzato.**

### 3. Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità e documentazione

Il richiedente può ricorrere, ai sensi del DPR. n. 445/2000, all'autocertificazione (art. 46) dei requisiti ovvero alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47) per l'attestazione delle situazioni dalle quali deriva l'attribuzione del punteggio, ove non espressamente prevista la presentazione del documento stesso (art. 49). I cittadini che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4 del DPR 445/2000 e dell'articolo 2 del regolamento emanato con DPR 394/1999 (regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286), con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 (attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi Terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), dovranno allegare al momento della presentazione della domanda e in sede di verifica dei requisiti, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale, la suddetta documentazione dovrà essere rilasciata dall'autorità competente in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge.

Tale disposizione non si applica:

- nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza.
- quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando;

La certificazione deve essere riferita non solo al soggetto che sottoscrive la domanda medesima ma anche a tutti i componenti il nucleo familiare che abbiano compiuto diciotto anni alla data di pubblicazione del Bando.

Il Comune di Pisa ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del DPR n. 445/2000, procederà ad *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”*. A tale riguardo si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR, n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art.75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

### 4. Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Pisa reperibili sul sito web della rete civica all'indirizzo <http://www.comune.pisa.it/it/bandi/> oppure <http://www.comune.pisa.it/politicheabitative/> o distribuiti presso l'URP del Comune di Pisa.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e presentate entro il termine di cui all'art.1.

Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000, dovranno essere presentate mediante una delle seguenti modalità:

- **presso l'URP** del Comune di Pisa nei giorni e nelle modalità di apertura al pubblico;
- **mediante PEC** al seguente indirizzo [comune.pisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it);
- **mediante raccomandata A/R** pervenuta entro la data di scadenza del presente Avviso.

Il Comune di Pisa è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito ad errori di invio, alla illeggibilità o all'incompletezza della documentazione inoltrata.

La domanda di partecipazione al bando di concorso ai sensi del DPR 642/1972 deve essere corredata di marca da bollo di 16 euro. Le domande prive di marca da bollo saranno ammesse con riserva nella

graduatoria (salvo esclusione per mancanza dei requisiti di accesso), e la marca da bollo dovrà, pena l'esclusione dalla graduatoria successiva, necessariamente essere consegnata entro il termine fissato per le opposizioni di cui all'art. 5 del presente bando.

## 5. Istruttoria delle domande e formazione delle graduatorie

L'ufficio competente:

- a) esamina le domande pervenute nei primi 20 giorni di ciascun mese, procedendo agli accertamenti circa il possesso delle condizioni di cui all'art 1 e dei requisiti di cui all'art 2 del presente Avviso;
- b) sottopone all'esame della Commissione Tecnica Emergenza Abitativa di cui all'art. 3 del vigente Regolamento Emergenza Abitativa le domande pervenute, qualora necessario in base alle risultanze dell'istruttoria;
- c) attribuisce a ciascuna domanda i punteggi ed i criteri di priorità secondo le disposizioni di cui agli art. 9 e 10 del suddetto Regolamento;
- d) forma tre graduatorie specifiche per i nuclei di cui sono accertate le condizioni citate all'art.2:
  - **Graduatoria emergenza sfratti** (art 14, comma 2, lett. c, L.R.Toscana 2/2019 e s.m.i.);
  - **Graduatoria emergenza abitativa altre cause** (art 14, comma 2, lett. a-b-d-e-f-g-h L.R.Toscana 2/2019 e s.m.i.);
  - **Graduatoria interventi sociali** (art 14, comma 6, L.R.Toscana 2/2019 e s.m.i.).

In considerazione del continuo evolversi della situazione, le domande e gli aggiornamenti alle domande già trasmesse, sotto forma di integrazioni, possono essere presentati durante tutto l'anno solare e, di norma, anche in base alla disponibilità degli alloggi:

- a) saranno esaminate le domande e gli aggiornamenti delle stesse pervenuti nei primi 20 giorni di ciascun mese, con possibilità d'integrazione istruttoria, nei limiti dei successivi 10 giorni;
- b) entro il 15 del mese successivo, le graduatorie sono aggiornate con provvedimento del Dirigente dell'ufficio competente o suo delegato/a.

Eventuali opposizioni relative all'inserimento nelle graduatorie di cui al presente articolo potranno essere indirizzate alla Commissione Tecnica per l'Emergenza Abitativa che, previo esame, formulerà agli uffici un parere in merito.

## 6. Conferimento provvisorio in utilizzo autorizzato

Gli alloggi di ERP disponibili sono conferiti nel rispetto della riserva degli alloggi da concedere annualmente in conferimento per l'utilizzo autorizzato, nella misura e con le modalità previste dal vigente Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui si riporta il seguente riparto

- a) **35% per emergenza abitativa sfratti**, (art. 14, comma 2, lett. c), L.R.T. n. 2/2019 s.m.i.);
- b) **15% per emergenza abitativa altre cause**, riferita agli altri casi previsti dall' art. 14, comma 2, L.R.T. n. 2/2019;
- c) **50% per emergenza abitativa interventi sociali**: per i casi previsti dall' art. 14, comma 6, LRT n. 2/2019 s.m.i;

Gli alloggi di ERP disponibili sono conferiti secondo l'ordine delle domande nella graduatoria di riferimento, nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla legge LRT 2/2019 e ss.mm.ii e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2022 avente ad oggetto "*Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica*" che saranno applicate tenuto conto delle specifiche esigenze richieste dalle situazioni di emergenza abitativa-

Per il conferimento provvisorio in utilizzo autorizzato dell'alloggio si fa riferimento alla posizione del nucleo in graduatoria al momento in cui l'alloggio stesso è divenuto disponibile, precisando tale condizione si realizza con la formale comunicazione all'ufficio competente da parte del soggetto gestore.

All'atto di conferimento in utilizzo autorizzato di alloggi ERP si procede all'accertamento della permanenza dei requisiti di accesso all'ERP e alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare

L'utilizzazione degli alloggi concessi ai sensi degli articoli di cui sopra è autorizzata per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabili fino ad un termine massimo di otto anni, previa domanda del nucleo interessato, esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e del progetto/percorso di aiuto.

Venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'autorizzazione e, comunque, decorso il suddetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 L.R.T. 2/2019 e s.m.i. in materia di occupazione degli alloggi.

L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'alloggio non costituisce titolo per l'assegnazione definitiva ordinaria, ma costituisce punteggio per la graduatoria del bando di assegnazione ordinaria ERP.

In costanza di utilizzazione temporanea, resta precluso qualsiasi incremento nella composizione del nucleo familiare non derivante da nascite, adozione e affidamenti preadottivi, che determini condizioni di sovraffollamento, o comunque non debitamente autorizzato

Per quanto riguarda la procedura per il rinnovo delle assegnazioni effettuate dalla Graduatoria emergenza sfratti ed emergenza abitativa Altre cause, è prevista la possibilità del rinnovo delle autorizzazioni su istanza dei nuclei che non hanno nel frattempo reperito o individuato una soluzione alternativa.

Gli alloggi assegnati dalla Graduatoria Emergenza Interventi sociali vengono utilizzati per le finalità ivi previste per tutto il periodo in cui perdurino le esigenze che ne hanno determinato la loro speciale destinazione.

Il Comune effettuerà periodicamente - almeno ogni due anni - le opportune verifiche sulla permanenza dei motivi di assegnazione unitamente ai servizi sociali e sulla base di relazione di questi. Al momento della verifica sarà elemento di valutazione per la permanenza nell'alloggio la partecipazione ad un primo bando utile (ERP o Utilizzo Autorizzato) nonché il rispetto del percorso/progetto di aiuto.

## **7. Trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679.

*Il titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, nella persona del Sindaco in carica, email: [info@comune.pisa.it](mailto:info@comune.pisa.it); pec: [comune.pisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it), tel. 050 910111.*

*Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l'Avv. Veronica Malfatti, Funzionario presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, e-mail: [privacy@comune.pisa.it](mailto:privacy@comune.pisa.it); pec [comune.pisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it)*

*Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.*

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso, quale Allegato n. 1 integralmente richiamato, la Nota "Informativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per il trattamento dei dati personali trattati, nell'ambito dei procedimenti di competenza delle politiche abitative dal Comune di Pisa in contitolarità con APES s.c.p.a".

Link di riferimento: [https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2020\\_11\\_24\\_17\\_16\\_18.pdf](https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2020_11_24_17_16_18.pdf)

## **8. Norma Finale**

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, si informa che il Responsabile del procedimento è la Funzionario dell'Ufficio Politiche della Casa Dott.ssa Elisabetta Suligoj;

Per qualsiasi informazione è possibile contattare, l'ufficio Politiche della Casa al seguente indirizzo mail: [ufficiocasa@comune.pisa.it](mailto:ufficiocasa@comune.pisa.it) oppure al telefono (0508669020)

Pisa, 16.06.2022

Il Dirigente  
Dott. Francesco Sardo